

**N. 00269/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06655/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6655 del 2014, proposto da:

Umberto Torre, Maria Elena Ainora, Ettore Campagnano, Giuseppa Rossetti, Daniela Mastromo, Filomena Riccardi, Nicoletta Di Maio, Francesco Sorgente, Raffaele Fiorillo, Marianeve Olivieri, Angela Barbieri, Giovanna Albano, Francesco Isernia, Luigi Annichiarico Petruzzelli, Mario Acquaviva, Luigi Esposito, Antonio Giannini, Fabio Canciello, Gianvito Ligorio, Giuseppe Lubrano Lavadera, Daniela De Blasio, Concetta D'Ambrosio, Nadia Scotti, Serena Valerio, Serena Meola, Antonio Nigro, Gabriella Garofalo, Giovanna Fiengo, Fabio Spina, Alessandro Martino, Chiara Chianese, Serena Paladino, Raffaele Palmisano, Roberta Punzo, Carla Rovai, Giuseppina Faraso, Antonio Russo, Rosaria Meucci, Natja Valenti, Giuseppe Galiero, Veronica Parisi, Raffaele Bianco, Salvatore La Gatta, Adele Stornaiuolo, Maddalena La Montagna, Antonietta Fuschillo, Giovanni Iasevoli, Valeria Castaldo, Fabiana Rossi, Lucia

Minichini, Vincenzo Viscusi, Danilo Devastato, Agostino Devastato, Daniela De Riso, Gennaro Melluso, Luisa Savignano, Antimo Mentino, Giovanna Norino, Daniela Farina, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Aiello, con domicilio eletto con l'avv. Vincenzo Fiengo in Napoli, presso la Segreteria del T.a.r. Campania Napoli;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tagliatela, con domicilio eletto con l'avv. Tiziana Tagliatela in Napoli, Via S. Lucia, 81 presso l'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Marisa Rillo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2014-2017 indetto dalla Regione Campania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- parte ricorrente impugna la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale della Regione Campania per il triennio 2014/17;
- occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, mediante pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla selezione concorsuale;
- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”;
- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami,

consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione regionale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che le esigenze cautelari rappresentate con il ricorso possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione

sollecita dell'udienza pubblica per la discussione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai fini del decidere, acquisire dall'Amministrazione procedente dettagliata e analitica relazione in ordine alle fasi di svolgimento e correzione della prova concorsuale, nella quale vengano precisate e descritte le modalità di assegnazione e apposizione dei codici identificativi degli elaborati e dei candidati, gli accorgimenti utilizzati per garantire l'anonimato, il momento di accoppiamento tra ogni singolo elaborato e i relativi dati anagrafici e ogni altra specificazione utile a ricostruire analiticamente le cadenze temporali di distribuzione, redazione e correzione degli elaborati, anche con riferimento alla eventuale identificabilità dei candidati nelle varie fasi della procedura;

Ritenuto che a tale adempimento l'Amministrazione regionale dovrà provvedere depositando la suddetta relazione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

dispone gli incumbenti istruttori nei modi e nei termini di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

l'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015;

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)